

STS LEGAL  
Avv. Ermanna Ghidini  
25121 BRESCIA - Via Gabriele Rosa n.34  
Tel. 030-42615 - Fax 030-2936105  
info@studioghidini.net  
pec: ermannelucia.ghidini@brescia.pecavvocati.it  
C.F. GHDRNN65C55B157P - P.IVA 03303630176

## TRIBUNALE DI BRESCIA

RICORSO AI SENSI DELL' Art. 7 e 14 ter Legge n°3 del 2012

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER LA COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Ferrari Emanuele (c.f.: FRRMNL71C16B157N), nato a Brescia il 16.03.1971, residente a Lumezzane (BS) in via Tito Speri n. 22, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ermanna Ghidini (cf. GHDRNN65C55B157P) Pec. ermannelucia.ghidini@brescia.pecavvocati.it, con studio in Brescia Via G. Rosa n° 34, dalla quale è rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto.

*Il sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 176 cpc 2° comma, dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica ermannelucia.ghidini@brescia.pecavvocati.it. oppure al proprio fax n°0302936105*

SI PREMETTE quanto segue

Il presente ricorso ex Legge n°3 del 2012 viene formulato nell'interesse del sig. Ferrari Emanuele, che richiede l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex Art. 14 ter stessa legge.

Il ricorrente si trova nello stato di crisi da sovraindebitamento e con debiti prevalentemente nei confronti di istituti di credito. I debiti nascono solo da fidejussioni rilasciate a garanzia della debitrice principale, società Microtech Srl, di cui il sig. Ferrari era socio di minoranza e non ha mai rivestito la carica di amministratore. La società è stata dichiarata fallita nel marzo 2013.

Il sig. Ferrari ha sempre svolto attività di dipendente tecnico

Il sig. FERRARI EMANUELE (FRRMNL71C16B157N), informato di poter ricorrere alla mediazione e suoi vantaggi fiscali ex Art 4, 3° c. e Artt. 17 e 20 D.lgs. n. 28/2010, con la presente delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni grado e fase del presente procedimento di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, atti inerenti, successivi, e conseguenti compreso la riassunzione, fase di sospensiva, esecutiva e di impugnazione, processo di opposizione, processo di merito, processo cautelare, processo di esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi e giudizio di opposizione, l'Avv. **ERMANNA GHIDINI** con studio in Brescia, Via Gabriele Rosa n°34, Pec: ermannelucia.ghidini@brescia.pecavvocati.it, presso la quale elegge domicilio, conferendole tutte le facoltà inerenti al mandato, compresa quella di chiamata di terzo in causa, di farsi sostituire, transigere, conciliare, agire quale procuratore generale ex art 185 cpc, rinunciare agli atti, alle domande ed eccezioni proposte in causa e all'azione, accettare rinunce, deferire o riferire giuramenti decisori, precisare le conclusioni e con specifico mandato di incassare somme in nome e per conto del cliente Si esprime il consenso informato, ai sensi del GDPR 679/2016, al trattamento dei dati particolari e si autorizza nello svolgimento del mandato, il trattamento e la diffusione dei dati personali e particolari.



Visto per autentica

Avv. Ermanna Ghidini



qualificato, durante e anche dopo aver lasciato il lavoro presso la società fallita. Attualmente, il ricorrente ha un'occupazione stabile, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato presso Alea Stampi Srl, con uno stipendio che gli consente solo di mantenere la sua numerosa famiglia (moglie e quattro figlie).

Si espone quanto segue.

Sommario

<b>PARTE I</b> .....	<b>3</b>
<b>CONDIZIONI e ITER per ACCESSO alla PROCEDURA di</b>	
<b>COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO</b> .....	<b>3</b>
A) ITER DELLA PROCEDURA ex L. n°3/ 2012.....	3
B) REQUISITI DI ACCESSO ex Art. 6 e Art. 7, 2° co L. n°3/ 2012 .....	4
C) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E NATURA DEI DEBITI.....	5
D) SITUAZIONE PERSONALE ex Art. 14 ter 5 co, lett b).....	11
<b>PARTE II</b> .....	<b>16</b>
<b>PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex Art. 14 ter L.n°3 del</b>	
<b>2012</b> .....	<b>16</b>
A) DETTAGLIO DEL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE .....	16
1) DEBITO VERSO LE BANCHE E FINANZIARIE .....	17
2) FONDO RISCHI.....	20
3) SPESE DI PROCEDURA, O.C.C. E DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE .....	20
B) ATTIVI.....	21
C) SINTESI DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE .....	24
D) TEMPI E LA RIPARTIZIONE AI CREDITORI.....	26

## **PARTE I**

### **CONDIZIONI e ITER per ACCESSO alla PROCEDURA di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO**

#### **A) ITER DELLA PROCEDURA ex L. n°3/ 2012**

1 - In data 23.11.2020 è stata presentata istanza all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, con richiesta di nomina di un professionista ex Art. 15 – co 9 L. n°3 2012, per i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi (Doc. A).

L'Organismo di Composizione della Crisi, con provvedimento prot. 43-OCC/2020, ha nominato l'Avv. Alessandra Dalla Bona (CF DLLLLSN69B54B157P), con studio in Via Vittorio Emanuele II, 60, Brescia, professionista in possesso dei requisiti ex Legge n°3 del 2012, quale O.C.C. per i compiti e le funzioni attribuiti a detto Organismo dalla legge e dal decreto di nomina.

2 - Il ricorrente ha collaborato con l'OCC, ha fornito a questi i documenti richiesti e i chiarimenti in merito alla proposta e al Piano di liquidazione, collaborando perché potessero essere svolte tutte le verifiche necessarie *ex lege* e per il caso concreto.

3 - La redazione della presente domanda ha necessitato di alcuni mesi per il recupero della documentazione e per poter svolgere una dettagliata verifica della situazione del ricorrente.

4 - Nel settembre 2021, è stata predisposta una bozza di domanda che è stata sottoposta all'OCC, Avv. Dalla Bona, che ha quindi

la Relazione Particolareggiata, che si allega al presente atto (All. 1).

**B) REQUISITI DI ACCESSO ex Art. 6 e Art. 7, 2° co L. n°3/2012**

1 – Il ricorrente è una persona fisica e ha i requisiti per accedere ai “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” di cui alla Legge n. 3/2012.

Quanto al requisito soggettivo ex Art 6 L. cit. il ricorrente non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali.

Quanto al requisito oggettivo, il ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamento, così come definita dall’Art. 6 L. cit., quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”*. Questo stato emerge dalla documentazione che si allega (All. 1, 2, 3) e dal dettaglio dei debiti esposto nella Parte II, pag. 15.

Tale squilibrio economico finanziario trova le proprie cause nell’aver investito e garantito la società Microtech Srl, poi dichiarata fallita. Non sussistono debiti di altra natura o di origine diversa, da quelli derivanti dall’aver rilasciato fidejussioni bancarie.

Non ricorrono le condizioni d’inammissibilità della domanda ex Art. 7 2°co L. n°3/2012.

Il ricorrente, oltre a non essere assoggettabile ad altre procedure concorsuali, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti ex Legge n°3/2012 e neppure ha subito provvedimenti di cui agli Artt. 14 e 14-bis della stessa legge.

2 – Il ricorrente, come richiesto *ex lege*, allega alla presente domanda la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Quanto alla documentazione ex Art 9, co. 2 e 3 L. cit., si produce

- l'Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (All. 2) e dei relativi gradi di privilegio;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (All. 4);
- Elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento suo personale e della sua famiglia (All. 8).

### **C) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E NATURA DEI DEBITI**

Di seguito si espone in merito alle ragioni e i motivi che hanno portato il sig. Ferrari a chiedere l'accesso alle procedure ex Legge n°3 del 2012.

#### **1) Indicazione delle cause dell'indebitamento**

Il sig. Ferrari ha da sempre svolto l'attività come dipendente tecnico commerciale. Nel suo lavoro è sempre stato molto apprezzato all'interno delle società per cui ha prestato la propria attività.

Nel 2004, il sig. Ferrari tenta un'attività nuova, che sarà poi la causa dei suoi attuali problemi di sovraindebitamento.

Nel 2004, infatti, il sig. Ferrari con altre due persone costituisce la società Microtech Srl. È bene subito precisare che egli entra come socio di minoranza e non svolgerà mai attività di amministrazione della società, ma sarà solo dipendente. Nella società, il ricorrente è

stato socio lavoratore, con un ruolo di tecnico commerciale. Uno degli altri soci, quello di maggioranza, sarà nominato amministratore unico, con pieni poteri. Oltre che fondare la società, il ricorrente vi investe i risparmi suoi e della moglie.

Le cause dell'indebitamento del sig. Ferrari sono riconducibili esclusivamente al rilascio di fidejussioni bancarie a garanzia della Microtech Srl.

Questi i dati salienti della vicenda societaria, con riserva di maggior dettaglio in seguito. All'inizio, l'impresa ha ottenuto risultati positivi. Nel 2008, stante la sempre maggiore richiesta da parte dei clienti, i soci hanno deciso di affiancare alla progettazione anche la fornitura dei manufatti stessi. Per questo, hanno intrapreso la produzione in outsourcing, con finitura e assemblaggio dei manufatti, avviando un sito produttivo in Flero (Bs).

La società ha iniziato ad espandersi. Con l'aumento degli ordini, si è però reso necessario aumentare proporzionalmente gli approvvigionamenti di materie prime. A tal fine, i soci si sono visti costretti a finanziare la società. Il sig. Ferrari, in quegli anni, ha effettuato un finanziamento di totali di € 110.000, procedendo con due versamenti, uno di € 80.000,00 e uno di € 30.000,00.

Sempre nello stesso periodo, per decisione del socio di maggioranza, la società ha acquistato un'azienda specializzata nella costruzione di aspiratutto da un fallimento. Il sig. Ferrari non aveva il potere di opporsi a questa decisione, pur ritenendo rischioso questo

investimento e eccessivo l'aumento dell'esposizione.

Nel 2010, sempre su delibera votata dal socio di maggioranza, la società ha acquistato un immobile, in quanto il capannone (prima in locazione) non era più sufficiente per la produzione. Questo acquisto è stato finanziato da Banche, che hanno richiesto anche il rilascio di fidejussioni personali a tutti i soci. Il sig. Ferrari ha anche concesso a garanzia l'ipoteca sull'appartamento della moglie, il cui valore era di circa € 150.000,00. Il sig. Ferrari aveva, al tempo, rilasciato quindi a garanzia dei debiti della società l'ipoteca e, inoltre, fideiussione MCC Mediocredito Centrale, MBSolution Spa, Banca Popolare di Bergamo e BCC di Pompiano.

A fine 2011, comincia il declino e la crisi della Microtech Srl. Il sig. Ferrari iniziò a percepire la situazione, perché, pur fuori dalla gestione e amministrazione della società, viene contattato dai fornitori, che lamentavano i mancati pagamenti da parte di Microtech. La contabile della società informava il ricorrente che l'amministratore non rendeva disponibili alcuni documenti amministrativi o bancari e che lo stesso effettuava pagamenti personali con fondi della società. Il sig. Ferrari ne chiede conto all'amministratore, senza esito.

Nel 2012, la società Microtech non paga le retribuzioni mensili dei dipendenti, compreso il sig. Ferrari. Il ricorrente, dovendo mantenere la famiglia, chiede aiuto economico ai parenti. Cerca, quindi, un nuovo lavoro e lo trova.

Nel 2013, la società Microtech Srl viene posta in liquidazione e poi dichiarata fallita.

Con il fallimento, le Banche escutono la garanzia contro il sig. Ferrari. Mediocredito, per tramite dell'ente esattore (Equitalia Nord Spa, Cod. id. Proc. Es. 02220152540001015004), emette e notifica decreto ingiuntivo e procede al pignoramento del quinto dello stipendio del sig. Ferrari .

Il sig. Ferrari, nello stesso periodo, viene pignorata e messa in vendita la casa della moglie ipotecata a garanzia.

Il ricorrente si trova oggi sovraindebitato, in quanto ha come attivo il suo stipendio da dipendente tecnico, ma ha debiti per fideiussioni per oltre due milioni di euro (in dettaglio, come da tabella a pag. 16, il debito è di € 2.279.500).

Prima del fallimento della società, il 02.02.2013, il ricorrente è stato assunto da Eurotecno Officine Meccaniche Srl, con sede a Rodengo Saiano, dove ha lavorato sino alla fine del 2020. Dal 2021, per migliorare la propria situazione lavorativa, si è dimesso ed è stato assunto da Aleanda Stampi Srl, con qualifica di impiegato tecnico.

Il sig. Ferrari percepisce un dignitoso stipendio visto il buon livello tecnico professionale che ha raggiunto, ma il suo reddito è appena sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia (moglie e 4 figlie).

Oltre a ciò, in questi anni, ha subito dal 2015 ad oggi il pignoramento del quinto dello stipendio per le garanzie rilasciate a favore del

Mediocredito, che, dopo aver perso la casa di abitazione e i risparmi, ha costretto la famiglia a fare vari sacrifici e talora ricorrere ad aiuto di parenti.

**2) Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere agli obblighi**

Il sig. Ferrari non ha un patrimonio in grado di poter soddisfare i debiti attuali, come esposto nella tabella di cui alla Parte II. Il ricorrente non è proprietario di beni di valore o anche solo di una certa consistenza, che siano prontamente liquidabili e di tali importi. Il sig. Ferrari può contare unicamente su una liquidità di € 7.500, residuo del TFR accreditato a gennaio 2021 e delle entrate derivanti dall'attività di lavoro.

L'eccessiva sproporzione, tra le obbligazioni e il patrimonio e il reddito del ricorrente, evidenzia lo squilibrio patrimoniale e l'impossibilità a far fronte ai debiti, con conseguente sussistenza delle condizioni ex L. cit.

**3) Solvibilità negli ultimi cinque anni**

Riguardo alla solvibilità del ricorrente negli ultimi anni, si producono le dichiarazioni dei redditi degli anni 2018, 2019 e 2020 (All. 4).

In passato, il sig. Ferrari non ha mai subito protesti né esecuzioni individuali.

Per 6 anni, dal 2015, il sig. Ferrari ha subito il pignoramento di Equitalia per MCC Spa – Mediocredito Centrale sullo stipendio e sul

TFR, per una cifra totale di € 39.332, pur se il credito della Banca resta di € 991.000 (arrotondato come da tabella da pag. 16).

Inoltre, nel giugno 2020, è stato emesso dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 2611/2020 del 22.06.2020 a favore di MBCredit Solutions Spa per la somma capitale di € 623.355,58. Stante l'apertura della procedura, l'Avv. Stefano Bardelloni non ha proceduto esecutivamente, anche perché pendente il già citato pignoramento già in corso che, operando su un credito ingente, non avrebbe alcun esito. Si chiede, in ogni caso, che il Giudice voglia disporre in sede di decreto di apertura della procedura il divieto di prosecuzione e/o inizio di azioni esecutive individuali e il divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

#### **4) Assenza di atti impugnati dai creditori– Meritevolezza e assenza di atti a danno dei creditori e di frode**

Si precisa che non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Allo stesso modo è stato verificato che, il sig. Ferrari non ha compiuto atti di disposizione sul suo patrimonio negli ultimi 5 anni e non ha compiuto atti di frode.

Per definizione gli "atti di frode" si configurano quale inganno diretto e preordinato consapevolmente alla lesione di un diritto altrui, come confermato anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento all'Art. 173 L.F. Più specificamente in ipotesi di procedura liquidatoria, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, l'atto di frode riguarda l'ipotesi "*false rappresentazioni della situazione*

*patrimoniale e debitoria” e l’ipotesi che vi siano “comportamenti del debitore – ivi compresi atti di disposizione patrimoniale – preordinati a pregiudicare la posizione dei creditori. L’elemento caratterizzante comune dovrebbe essere quindi individuato nella specifica connotazione dolosa di tale comportamento, ossia nella consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori manifestata dal debitore mediante tali comportamenti” (v. R. Bellé “Sovraindebitamento e usura” IPSOA).*

Nel caso nulla di tutto ciò si è verificato. I professionisti incaricati hanno svolto verifiche sugli estratti conto della carta prepagata degli ultimi 5 anni. È emerso il generale atteggiamento di meritevolezza.

Come risulta da dati dell’Agenzia delle Entrate, il ricorrente non ha beni immobili, nè ha venduto immobili negli ultimi cinque anni.

Il ricorrente non ha compiuto negli ultimi cinque anni neppure altri atti di disposizione dei beni a danno dei creditori.

Il sig. Ferrari ha collaborato con O.C.C. Avv. Dalla Bona, esposto e documentato circa la sua attuale situazione economica e patrimoniale, ed in merito alle cause, sia personali che esterne, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

#### **D) SITUAZIONE PERSONALE ex Art. 14 ter 5 co, lett b)**

##### **1) Situazione familiare**

Il sig. Ferrari è sposato con la sig.ra Miriam Saleri, e hanno quattro figlie, Lisa Ferrari (nata il 05.11.1997), Laura Ferrari (nata il 28.05.1999), Chiara Ferrari (nata il 30.05.2006) e Sara Ferrari (nata il 23.01.2008).

La famiglia Ferrari, dopo la vendita forzata della casa, attualmente vive in un'abitazione in Lumezzane concessa in comodato da parenti. La famiglia tiene a suo carico tutte le spese generali e di gestione, ma attualmente non versa alcun canone.

## **2) Mantenimento del ricorrente e della famiglia**

Come previsto dalla procedura, si allega un elenco dettagliato delle spese, oneri, esborsi e costi ordinari, a carico del ricorrente per il mantenimento suo e della famiglia (All.5).

Il dettaglio dei costi del mantenimento tiene conto che la famiglia è numerosa, in quanto composta dal sig. Ferrari, dalla moglie e da quattro figlie, che ancora studiano o che comunque non hanno ancora raggiunto l'autonomia economica.

Sono stati indicati i costi normali di vita quotidiana, sulla base delle verifiche degli importi spesi nel corso dell'anno precedente. Gli importi sono congrui ed equi per consentire uno stato dignitoso di vita al ricorrente e alla sua famiglia.

Nell'elenco delle spese di mantenimento, si deve distinguere tra i costi strettamente inerenti alla famiglia e le spese relative al lavoro che svolge, rimborsate in busta paga.

Nel prospetto che si allega, si tiene anche conto del contributo che riguarda il lavoro part-time svolto dalla moglie, che percepisce uno stipendio di € 800 mensili, per la sua attività presso un centro di assistenza. Nella tabella, si riporta il dettaglio delle spese di mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ex Art. 14 ter 6 co,

lett. b) di € 3.600 mensili. Al mantenimento contribuisce il sig. Ferrari con il suo stipendio di € 3.060 (€ 3.600 in busta paga, detratte le spese di produzione del reddito in parte rimborsate in busta paga di € 540) e la moglie, sig.ra Miriam Saleri, con il suo stipendio pari a € 800 mensili circa. Tra il reddito della famiglia e le spese sovraesposte risulta una differenza di € 260, che, come meglio esposto in seguito, potrebbero essere accantonati mensilmente nei 4 anni a favore dei creditori.

In dettaglio, si precisa quanto segue.

Lo stipendio del sig. Ferrari comprende talune spese per la produzione del reddito (costi inerenti l'attività lavorativa), che il datore di lavoro solo in parte gli rimborsa. Il sig. Ferrari è spesso in trasferta lavorativa con l'automobile della moglie, che è a sua disposizione, e ha spese di benzina di circa € 400 (dettaglio in ultima busta paga). Questa somma viene rimborsata e aggiunta allo stipendio mensile percepito, come da busta paga che si allega (Doc. 7). A ciò si aggiunga che il sig. Ferrari, non riuscendo a tornare a casa per il pranzo, ha maggiori oneri giornalieri indicati in € 4 per 25 giorni lavorativi al mese. Inoltre, sono stati conteggiati € 600 all'anno per costi generali di maggior utilizzo della vettura. Queste ultime due voci di spesa non vengono direttamente risarcite dal datore di lavoro, ma sono comunque inerenti all'attività lavorativa.

Quindi, lo stipendio medio mensile (€ 3.600) disponibile per la famiglia è ridotto dell'ammontare che il sig. Ferrari spende per

L'attività lavorativa per circa € 540 mensili (in busta paga vi è il rimborso di solo una quota), e quindi vi è un residuo disponibile pari a € 3.060 mensile. Per il mantenimento della famiglia a questa somma si aggiungono € 800 dello stipendio della moglie.

Quanto alle spese per il mantenimento strettamente familiare sono indicate nella prima tabella dell'All. 5. Si precisa che le spese di vitto della famiglia sono indicati in € 1.600, pari a € 260 mensili circa a persona.

A detto costo si aggiungeranno le spese per utenze e imposte comunali. Non vi sono, allo stato, spese di locazione, posto che il sig. Ferrari e la sua famiglia vivono in un'abitazione messa a loro disposizione a titolo gratuito, anche se potrebbe essere necessario per la famiglia ricercare a breve un appartamento in locazione.

Tra le spese di mantenimento, sono state conteggiate spese specifiche derivanti dalla presenza delle figlie, per abbigliamento e loro tempo libero ed extra e anche le spese di benzina inerente alla gestione delle figlie.

Le spese mensili della famiglia sono di € 3.600 per il mantenimento di sei persone, di cui quattro ragazze giovani.

Oltre a ciò, essendo il sig. Ferrari fumatore, rilevante è la spesa di € 180 mensili per le sigarette.

Si precisa che la moglie del sig. Ferrari, sig.ra Miriam Saleri, contribuisce con la retribuzione derivante da una recente attività lavorativa, per la somma mensile di circa € 800, che è destinata in

particolare a coprire le spese delle scuole delle ragazze, compreso il costo dei libri e delle varie tasse d'iscrizione.

Tenuto conto anche di questo reddito, l'importo mensile minimo per il dignitoso mantenimento del ricorrente e della sua famiglia viene indicato in € 3.600. Oggi con il proprio reddito riesce a mantenere la famiglia solo a fronte di un aiuto dei parenti sulla casa, ma nel momento in cui venisse meno il comodato, la famiglia necessiterà di utilizzare l'intero stipendio per poter avere un appartamento dove trasferire la propria residenza.

Allo stato attuale, tuttavia, dal prospetto emerge che il sig. Ferrari potrebbe accantonare mensilmente una somma di € 260 a favore della procedura.

In merito alla situazione pregressa e al pignoramento di un quinto dello stipendio subito dal 2015, si precisa che il Mediocredito pignorava un importo mensile di circa € 480, quale quinto di uno stipendio che (sempre al netto delle detrazioni fiscali spettanti) era maggiore rispetto a quello percepito attualmente.

Il sig. Ferrari non ha oggi lo stesso reddito netto, in quanto nella busta paga attuale vi è conteggiato il costo di spese di produzione reddito (rimborso chilometrico) per circa € 400 e, inoltre, in passato, visto il pignoramento che subiva doveva ricorrere a prestiti da parenti.

Per questo motivo, il sig. Ferrari è in grado di mettere a disposizione la somma mensile di non più di € 260.

La legge n°3 del 2012 esclude dalla liquidazione ciò che il debitore

guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al dignitoso mantenimento per se stesso e per la famiglia, e, nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita e delle particolari caratteristiche della famiglia e delle spese per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'importo che il sig. Ferrari può trattenere ex Art. 14 ter, 6° co, lett. b) L. Cit. è di € 3.340 mensile (€ 3.600 mantenimento famiglia - € 800 stipendio moglie = € 2.800, cui si aggiungono i rimborsi per spese inerenti al lavoro di € 540 = € 3.340). Visto il reddito previsto dall'attività lavorativa stimata, dedotte le spese personali e di mantenimento, il ricorrente è in grado, grazie al contributo lavorativo della moglie, di accantonare e destinare mensilmente parte del reddito a favore dei suoi creditori nella procedura di liquidazione, ma solo per l'importo di € 260.

## **PARTE II**

### **PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex Art. 14 ter L.n°3 del 2012**

#### **A) DETTAGLIO DEL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE**

Come richiesto dalla legge, si produce con il presente ricorso l'Elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (All. 2). Si espone il passivo, quale elenco dei debiti per titolo e causa anteriore al deposito della presente domanda, stimato sulla base della documentazione, dei dati e fatti forniti dal ricorrente e emersi in

seguito alle verifiche effettuate.

La data di riferimento è il 30.06.2021.

Dovranno in seguito essere apposte eventuali rettifiche, posto che la data di riferimento per la definizione del passivo della liquidazione sarà quella del deposito del decreto di apertura ex Art. 14 ter.

Vengono di seguito esposte le singole voci passive, con importi arrotondati all'unità.

#### TABELLA DI SINTESI PASSIVI

CREDITORE	PASSIVO
MCC Mediocredito Centrale	€ 991.000
MBCredit Solutions Spa	€ 624.000
Banca Popolare di Bergamo Spa	€ 479.000
Gemini SPV Srl (BCC Pompiano)	€ 176.000
Fondo rischi	€ 3.000
Spese di Procedura (professionisti)	€ 2.500
Competenze OCC e Liquidatore	€ 4.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.279.500</b>

#### 1) DEBITO VERSO LE BANCHE E FINANZIARIE

##### 1) Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa - Agenzia delle Entrate Riscossione

VALORE AL PRIVILEGIO € 991.000

Il sig. Ferrari ha rilasciato fideiussione a garanzia del finanziamento accordato a Microtech da INGLease Spa. Tale finanziamento era garantito dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 da MedioCredito Centrale Spa. La garanzia è stata escussa e, su incarico della creditrice, Equitalia ha dato impulso al pignoramento del quinto dello

stipendio del sig. Ferrari dal 2015.

Dall'inizio del pignoramento, il sig. Ferrari ha pagato a favore della Banca l'importo di € 39.332, come risulta dal prospetto dell'Agenzia delle Entrate che si allega (Doc. 6).

Il debito attuale è di € 991.000, arrotondato per eccesso, ed ha natura privilegiata ai sensi dell'art. 24, co 33, L. 449/1997 e dell'art. 9, co 5, D. Lgs. 123/98.

## 2) MBCredit Solutions Spa

VALORE AL CHIROGRAFO € 624.000

In data 22.06.2020, il Tribunale di Brescia ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2611/2020 Rg. N. 5916/2020 per il pagamento, in via solidale con il sig. Cristian Alberti (anch'esso socio di minoranza di Microtech Srl), a favore di MBCredit Solutions Spa, della somma di € 623.355,58, oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data di cessione del credito all'effettivo soddisfo, oltre spese legali.

Tale credito deriva dalla fideiussione rilasciata a Unicredit Spa dall'odierno ricorrente a garanzia della debitrice principale Microtech Srl per diversi rapporti bancari (contratto di conto corrente n. 30080825 e i relativi contratti di apertura di linea di credito e contratto di mutuo chirografario n. 3910360 per la somma di € 400.000). Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ex Art. 645 cpc, divenendo così definitivo. Non vi è stata esecuzione, visti i contatti precedenti con il legale.

Il credito attuale è di € 624.000 (arrotondato per eccesso e senza

conteggio degli interessi legali) ed è di natura chirografaria.

3) Banca Popolare di Bergamo Spa

VALORE AL CHIROGRAFO € 479.000

Il Tribunale di Bergamo ha emesso il decreto ingiuntivo n. 38/13 Rg. N. 12847/2012 contro il ricorrente, nonché in via solidale contro Microtech Srl, Tecnostudio Snc di Gatti Claudio, il sig. Gatti Claudio e il sig. Cristian Alberti, a favore di Banca Popolare di Bergamo Spa, per il pagamento della somma di € 478.500, oltre agli interessi e spese. Tale credito deriva dalla fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di Microtech Srl sino alla concorrenza di € 900.000 per diversi rapporti intrattenuti con la Banca (in particolare il contratto di conto corrente, conto anticipi fatture Italia, prestito finanziario chirografario di originari € 300.000 e di ricevuta bancaria elettronica accredita s.b.f. e tornata insoluta).

Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ex Art. 645 cpc, divenendo così definitivo.

Il credito attuale è di € 479.000 (arrotondato per eccesso e senza conteggio degli interessi legali) ed è di natura chirografaria.

4) Gemini SPV Srl (BCC Pompiano)

VALORE AL CHIROGRAFO € 176.000

In data 03.09.2010, il sig. Ferrari ha rilasciato una fideiussione omnibus a BCC Pompiano per l'importo massimo garantito di € 286.000 a garanzia di Microtech.

Il credito attuale è di € 176.000 (arrotondato per eccesso e senza conteggio degli interessi legali) ed è di natura chirografaria.

## **2) FONDO RISCHI**

VALORE € 3.000,00

Il ricorrente ha ritenuto di prevedere un fondo rischi generico di € 3.000,00 per passività potenziali varie.

## **3) SPESE DI PROCEDURA, O.C.C. E DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE**

COMPETENZE O.C.C. E LIQUIDAZIONI STIMATE € 4.000,00

COMPETENZE ALTRI PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA PROCEDURA € 2.500,00

La voce spese di procedura e di liquidazione comprende la stima del saldo per le spese giudiziali del compenso del O.C.C., del liquidatore e delle competenze dei professionisti incaricati della presentazione del ricorso. La natura prededucibile del credito dei professionisti incaricati, già prevista dall'art. 14 *duodecies*, 2° co L. n. 3/2012 e dall'art. 111, II comma L.F., è stata di recente confermata dall'Art. 13, co 4 *bis*, L. n. 3/2012, che supera i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto. Il compenso dell'O.C.C. e Liquidatore è stato indicato in € 4.000,00, secondo i parametri stabiliti *ex lege*, salvo diversa determinazione e indicazione degli Organi competenti. L'importo potrà essere rivisto in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata ex Art. 14 ter. Per questa ipotesi, per contenere le spese, si chiede che l'O.C.C. Avv. Alessandra Dalla Bona sia designato dal Giudice anche quale Liquidatore ex Art. 14 *quinquies* L n° 3 del 2012. Sulla base il mandato sottoscritto e del tariffario professionale, le competenze legali per l'assistenza alla procedura e per la redazione del presente atto ammontano a € 2.500,00, oltre il 15% spese generali, CPC\_e IVA.

## **B) ATTIVI**

Si procede ad illustrare l'attivo e le modalità del possibile Piano della liquidazione, quale procedura di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento.

L'unico attivo che può essere realizzato, pur con sacrificio da parte del sig. Ferrari e della sua famiglia, deriva dalla messa a disposizione delle banche creditrici di quota dello stipendio da lavoro dipendente del ricorrente, al netto della somma necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, come verrà quantificato dal Giudice ex Art. 14 *quinquies*, 2° co lett. f).

Si allega al presente ricorso l'Inventario di tutti i beni del debitore (All 3), con indicazioni sul possesso di ciascuno, che riporta e descrive il patrimonio esistente.

Le quote di reddito da lavoro vengono accantonate, nel corso dei quattro anni successivi alla data di ammissione della liquidazione, ora indicate anni 01.08.2021 – 31.07.2024, salvo successivo conteggio preciso della decorrenza dei 4 anni dalla data del decreto di apertura della liquidazione.

Detta voce attiva, si qualifica quale "Beni e crediti sopravvenuti" ex Art. 14 *undecies*. Quanto al reddito da attività lavorativa viene altresì allegato il Piano previsionale (All.6), che stima il reddito, che il ricorrente potrà ottenere dall'attività professionale, circa € 260 al mese per quattro anni.

## **TABELLA DI SINTESI ATTIVI**

ATTIVO DISPONIBILE	IMPORTO
Somme accantonabili nei 4 anni (€ 260x12x4)	€ 12.480
Disponibilità liquide	€ 7.500
Beni mobili personali	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.980</b>

#### **1) REDDITO PERSONALE NEI 4 ANNI**

Valore di stima € 12.480

Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno con la qualifica di impiegato tecnico.

Il sig. Ferrari continuerà a svolgere attività lavorativa e destinerà il reddito ricavato, al netto delle spese per il mantenimento suo e della sua famiglia.

Il reddito da lavoro dipendente, come emerge nelle tabelle in allegato (All. B), è di circa € 3.600 mensili.

Il reddito netto disponibile derivante dall'attività lavorativa del ricorrente consente, con il supporto dello stipendio della moglie, solo di mantenere la famiglia. Il sig. Ferrari potrebbe al massimo disporre per 4 anni un accantonamento di € 260.

Si richiamano le tabelle di sintesi (All. B).

L'importo totale accantonato nei 4 anni di durata della liquidazione è stimato in € 12.480.

#### **2) Disponibilità liquide**

Valore di € 7.500

Si è quantificata in complessivi € 7.500 la disponibilità liquida personale del ricorrente.

Nel marzo 2021, il sig. Ferrari ha cambiato lavoro. Si è dimesso dalla

società Eurotecno Officine Meccaniche Srl, dove si trovava dal 02.02.2013, ed è stato assunto da Aleanda Stampi Srl. Ha percepito il TFR maturato, al netto dell'importo di € 5.290, assegnato al Mediocredito in forza del pignoramento in corso.

Il sig. Ferrari, per TFR, ha percepito la somma netta di € 21.157,45.

Sono state legittimamente compiute le spese per la produzione di reddito (spese necessarie per il suo nuovo lavoro - computer), spese personali e per il mantenimento della famiglia, pagate da gennaio 2021 a oggi.

La somma oggi residua a disposizione della procedura è € 7.679,45.

Non sussistono altri attivi di rilievo, in quanto lo stipendio viene destinato al mantenimento e ogni mese è stato ridotto per la trattenuta del pignoramento.

Il sig. Ferrari non è titolare di un conto corrente (personale), ma solo di una carta prepagata dove viene accreditato mensilmente lo stipendio. La somma di cui sopra è accantonata su un conto della moglie per evitare un pignoramento diretto e, all'atto dell'apertura della procedura, verrà consegnato all'OCC.

### **3) Beni mobili personali**

Valore di stima € 0

Il ricorrente non è proprietario di beni personali o beni mobili di valore. Neppure negli anni scorsi, il ricorrente era proprietario di beni mobili di valore, vista la lunga situazione di crisi e per la necessità di far fronte al mantenimento suo e della sua famiglia.

Il sig. Ferrari vive in un appartamento messo a disposizione dai suoi

parenti unitamente ai relativi arredi.

Non ha beni e/o arredi di valore apprezzabile, ad eccezione di taluni indispensabili e non pignorabili *ex lege* ed esclusi dalla liquidazione *ex art. 514 cpc.*

Come si è già riferito, il ricorrente non è proprietario di un'autovettura, ed utilizza l'auto della moglie per poter raggiungere il posto di lavoro.

Ai fini della liquidazione e a disposizione per ogni ulteriore verifica da parte del liquidatore nella successive fasi, si conferma che non dispone di qualsivoglia bene di apprezzabile e utile realizzo, in ipotesi di vendita.

### **C) SINTESI DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

Tenuto conto di quanto in precedenza esposto, il ricorrente presenta un Piano di liquidazione quadriennale che ha il seguente contenuto:

- Passivo: l'ammontare complessivo del debito, alla data del 30.06.2021, è stimato in € 2.276.500, dettagliato nell'elenco allegato (All. 2 elenco creditori) e descritto nella Parte II - Punto A) del presente atto, ove è stato inserito anche un fondo rischi di € 3.000, per un totale di € 2.279.500;
- Attivo liquidabile: l'unico attivo è costituito dalla somma di € 7.500;
- Progetto di liquidazione e Accantonamenti netti di € 260 del reddito per i prossimi 4 anni: il ricorrente mette a disposizione

i suoi redditi e stima di accantonare una quota mensile per 4 anni.

La stima dell'accantonamento mensile è di € 260, pari a annui € 3.120 a favore dei creditori, per il quadriennio.

In dettaglio, nella Tabella che segue, si illustra il programma di liquidazione.

<b>TABELLA DI SINTESI</b>	
<b>Totale attivo della liquidazione</b>	<b>19.980</b>
Competenze OCC e Liquidatore	- 4.000
Spese di Procedura (professionisti)	- 2.500
Fondo rischi	- 3.000
<b>Residuo a favore del ceto creditorio</b>	<b>10.480</b>
Totale privilegio	990.627
Totale ceto chirografario	1.276.901

<b>TABELLA DI SINTESI</b>	
<b>Totale attivo della liquidazione</b>	<b>19.980</b>
Spese di Procedura (professionisti)	- 2.500
Spese di Procedura (OCC e Liquidatore)	- 4.000
<b>Residuo a favore di creditori</b>	<b>13.480</b>
Totale ceto privilegiato	990.627
<i>MCC Mediocredito Centrale</i>	10.480
<b>Percentuale al ceto privilegiato</b>	<b>1%</b>
Totale ceto chirografario	1.276.901
<i>MBCredit Solutions Spa</i>	-
<i>Banca Popolare di Bergamo Spa</i>	-
<i>Gemini SPV Srl (BCC Pompiano)</i>	-
Fondo rischi	3.000
<b>Percentuale al ceto chirografario</b>	<b>0%</b>

Il Passivo complessivo della presente liquidazione è valutato in € 2.279.500, di cui € 6.500 per le spese e i costi prededucibili, € 3.000 di fondo rischi in prededuzione, € 991.000 di credito privilegiato e per i residui € 1.279.000, quale importo del credito dei chirografari

(Banche).

Tenuto conto di quanto in precedenza esposto e dei ricavati dell'attività lavorativa (All. 6), stimato ad oggi in complessivi € 19.980, il progetto di liquidazione prevede:

- a) la soddisfazione integrale delle spese della procedura e degli oneri e costi della liquidazione di natura c.d. prededucibili, spese di procedura e competenze del liquidatore (totali € 6.500),
- b) la soddisfazione minima (poco più dell'1%) del credito privilegiato (totali € 10.480),
- c) non risultano fondi disponibili per il pagamento di creditori chirografari.

#### **D) TEMPI E LA RIPARTIZIONE AI CREDITORI**

Nel rispetto del dato normativo ex Art. 14 *undecies* L. cit. la presente richiesta di liquidazione prevede la durata di 4 anni. Le disponibilità liquide potrebbero essere messe a disposizione dei creditori all'apertura della procedura. Gli attivi derivanti dal lavoro dipendente sono attivo disponibile di anno in anno con saldo alla fine del periodo quadriennale, secondo quanto stimato nel Piano (All. 6).

Come già esposto, il piano prevede un accantonamento mensile di € 260.

Nella seguente tabella si riportano i possibili tempi di adempimento.

<b>TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTIVI</b>					
<b>ATTIVO DISPONIBILE</b>	da 1.08.2021 a 31.07.2022	da 1.08.2022 a 31.07.2023	da 1.08.2023 a 31.07.2024	da 1.08.2024 a 31.07.2025	TOTALE
Somme accantonate mensilmente nei quattro anni	3.120	3.120	3.120	3.120	12.480
Disponibilità liquide	7.500				7.500
<b>Attivo liquidato</b>	<b>10.620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>19.980</b>

<b>TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA</b>					
<b>PAGAMENTI DEBITO PREDEDUZIONE - CHIROGRAFARIO</b>					
<b>PREDEDUZIONE - PRIVILEGIO</b>	da 1.08.2021 a 31.07.2022	da 1.08.2022 a 31.07.2023	da 1.08.2023 a 31.07.2024	da 1.08.2024 a 31.07.2025	TOTALE
Spese di Procedura (professionisti)	1.250	1.250		-	2.500
Spese di Procedura (OCC e Liquidatore)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
MCC Mediocredito Centrale				10.480	10.480
MBCredit Solutions Spa					-
Banca Popolare di Bergamo Spa					-
Gemini SPV Srl (BCC Pompiano)					-
Fondo rischi				3.000	3.000
<b>Totale debito</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.000</b>	<b>14.480</b>	<b>19.980</b>

I tempi dei riparti verranno assunte, in ogni caso, sulla base delle decisioni degli Organi della procedura di liquidazione.

Si allega la Relazione Particolareggiata dell'O.C.C. ex Art. 14 quaterdecies (All. 1), con descrizione degli accertamenti e delle verifiche effettuate dall'Avv. Alessandra Dalla Bona, che conferma la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'apertura della procedura di liquidazione ex Legge n°3 del 2012.

L'OCC ha valutato che sia congruo l'importo proposto dal sig. Ferrari quale mantenimento mensile ai sensi dell'art. 14 ter co. 5° lett. b) L.cit,

indicato nella somma di € 3.340 mensile.

Il ricorrente ha collaborato con l'Avv. Alessandra Dalla Bona, fornendo i chiarimenti e la documentazione necessaria.

L'O.C.C ha preso visione di tutta la documentazione inerente e ha verificato, con ogni opportuno chiarimento, ogni aspetto illustrato nel presente ricorso e nel Piano allegato. L'Avv. Alessandra Dalla Bona ha emesso un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda a norma dell'art. 14 ter, 3° co lett. e) L. cit.

Da quanto esposto, emerge che sussistono le condizioni perché venga dichiarata aperta ed ammesso il ricorrente alla procedura di liquidazione. All'esito della liquidazione e decorsi i quattro anni, verrà valutata la possibilità per il ricorrente di ottenere il beneficio della esdebitazione ex Art. 14 *terdecies* Legge n°3 del 2012,

PQM

tutto ciò premesso, il sig. Ferrari Emanuele, come sopra rappresentato e assistito, con riserva di dedurre, produrre, di integrare e di apportare eventuali modifiche o correzioni, al presente ricorso nel termine di legge

CHIEDE che

l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di

composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012,

VOGLIA

- ammettere il ricorrente alla procedura di liquidazione a norma dell'art. 14 *ter* e ss Legge n°3 del 2012;
- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter* co. 5° lett. b) L.cit, e indicare che l'importo che il sig. Ferrari può trattenere ex Art. 14 *ter*, 6° co, lett. b) L. Cit. è di € 3.340 mensile (€ 3.600 mantenimento famiglia - € 800 stipendio moglie = € 2.800, cui si aggiungono i rimborsi per spese inerenti al lavoro di € 540 = € 3.340);
- disporre il divieto di prosecuzione e/o inizio di azioni individuali esecutive e il divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione ex Art. 14 *quinqüies* 2° co. lett b) L.cit;
- revocare e/o sospendere e/o annullare qualsivoglia provvedimento esecutivo e/o l'ordinanza di assegnazione in quanto inefficaci nei confronti della procedura;
- ex Art. 14 *quinqüies* 2° co L.cit, nominare il Liquidatore nella stessa persona dell'O.C.C. Avv. Alessandra Dalla Bona.

Con osservanza.

Si ALLEGANO ex Art. 9, 2° e 3° co. e dell'Art. 14 *ter*, 3° co. L. 3/2012:

- 1) Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, avente il contenuto indicato all'art. 14 *ter*, 3° co. L. 3/2012;
- 2) Elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute e dei titolari di diritti reali o personali sui beni del creditore;
- 3) Elenco di tutti i beni del debitore e Inventario dei beni del debitore ex art. 14 *ter*, 3° co. cf L. 3/2012;

- 4) Dichiarazioni dei redditi: 4.1 730 2017, 4.2 730 2018, 4.3 730 2019;
- 5) Elenco delle spese correnti necessarie per il mantenimento ex art. 14 ter, 4° co. lett. b) L. 3/2012;
- 6) Piano dal 01.08.2021-31.07.2025;
- 7) Relazione atti di disposizione.


Si producono i seguenti DOCUMENTI:

A) Domanda di nomina OCC e relativi allegati:


1. Carta d'identità;
  2. Elenco passivo e documentazione relativa;
  3. Elenco attivi e Inventario;
  4. Certificazione unica 2018, 2019 e 2020
  5. Stato di famiglia
  6. Elenco nominativo creditori
1. Visura storica Microtech Srl;
  2. Certificato Centrale Allarme Interbancaria (Banca d'Italia);
  3. Certificato CRIF;
  4. Estratto Centrale rischi (Banca d'Italia);
  5. Estratto conto INPS;
  6. Prospetto Agenzia Entrate Riscossione;
  7. Busta paga maggio 2021.

Brescia, 30.06.2021

sig. Emanuele Ferrari



Avv. Ermanna Ghidini



**Ist. n. 95/2021-liquid. patr.**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3;*

letta la domanda presentata da Emanuele Ferrari;

letti i documenti in atti;

letta la relazione dell'avv. Alessandra Dalla Bona, nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;

doendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012];*

ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);

ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);

rilevato che nella specie il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile da stipendio nel periodo d'imposta 2019 di circa euro 3.600,00 (doc. n. 4), come allegato dal ricorrente;

rilevato il concorso di plurimi crediti relativi a garanzie personali rilasciate dal ricorrente a favore di soggetto terzo, oltre a quelli dei professionisti di questa procedura;

rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 3.600,83; più precisamente il ricorrente parteciperebbe alle spese nella misura di circa euro 3.340,00 (circa il 90% delle spese), sicché ha esposto di volere mettere a disposizione della procedura la somma mensile di euro 260,00;

ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che, in applicazione del criterio orientativo sopra menzionato *ex art. 14-quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (l'assegno sociale per l'anno 2021 ammonta ad euro 460,28), risulta un importo di circa euro 2.590,00 per il mantenimento mensile del nucleo familiare (sei componenti di cui quattro figlie, due delle quali minorenni) all'evidenza inferiore rispetto

a quello indicato dal ricorrente, che pertanto la spesa per vitto appare eccessiva, considerati altresì l'assenza di allegazioni ulteriori alla composizione del nucleo familiare che giustificano l'importo indicato e il tenore di vita attuale, che deve ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento (la somma di euro 200,00 al mese per persona appare più che adeguata), che le spese voluttuarie – sigarette, tempo libero, vacanze – sono estranee al concetto di sostentamento;

ritenuto che le spese mensili possano essere rideterminate nell'importo di euro 2.870,00, con conseguente concorso del ricorrente nella misura di circa euro 2.580,00, pari al 90 per cento delle spese;

ritenuto che la somma destinata alla liquidazione debba essere determinata in euro 1.000,00 mensili, quale comunque esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi del ricorrente, a liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione, attribuito se ricorrenti i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile, sacrificio del sovraindebitato;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

#### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Emanuele Ferrari (c.f. FRRMNL71C16B157N), nato a Brescia, il 16 marzo 1971, e residente in Lumezzane (BS), via Tito Speri, n. 22, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Alessandra Dalla Bona, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
  - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 29 settembre 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani